Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 novembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Naom e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1960, n. **1371**.

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento destinata a costituire un fondo, a disposizione del Ministero delle finanze, da ripartire fra i Comuni a compensazione della perdita subìta da ciascun ente per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dalla applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. **1372**.

Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo in data 23 marzo 1948, n. 361, sulla istituzione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, nonchè la relativa legge di ratifica in data 5 gennaio 1953, n. 29;

Considerato che — per effetto dell'art. 1, capoverso, del cennato decreto legislativo in data 23 marzo 1948, n. 361 — occorre provvedere all'approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia nel testo annesso al presente decreto, costituito da venti articoli e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il personale proveniente dal soppresso Ente nazionale Case di riposo per gli anziani del lavoro, in servizio presso l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

alla data del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica rivestita alla data medesima, salvo la diversa sistemazione che potrà ad esso derivare in dipendenza dell'applicazione del regolamento organico, di cui all'art. 19 dell'annesso statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 70. — VILLA

Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 1.

L'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, è retta dalle norme di cui al presente statuto.

Art. 2.

I fini dell'Opera sono quelli indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e cioè l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della Previdenza sociale, pér i quali l'Opera — nella misura delle sue disponibilità — provvede:

1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;

2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;

3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;

4) ad ogni altro fine di mutualità, di previdenza o di assistenza in genere.

Art. 3.

Gli organi dell'Opera sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Opera; sovraintende al suo funzionamento ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo;

c) firma gli atti ed i documenti che importano impegni per l'Ente;

d) riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione in sede di consuntivo sulla gestione dell'Opera.

Art. 5.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare le sue funzioni ad un consigliere membro del Comitato esecutivo.

Il presidente può delegare di volta in volta un consigliere per il compimento di determinati atti.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Opera, del suo patrimonio e delle case di riposo, colonie e luoghi di cura istituiti in favore dei pensionati e dei loro familiari.

Art. 7.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare sulle direttive amministrative e tecniche di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Opera;

b) stabilire, mediante apposito regolamento, le norme per la concessione di tutte le assistenze e prestazioni a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonchè per la ammissione dei pensionati nelle case di riposo e negli stabilimenti assistenziali gestiti dall'Opera;

c) deliberare entro il 15 settembre di ogni anno sul bilancio preventivo, ed entro il 15 marzo di ogni anno sul conto consuntivo;

d) deliberare sulla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili urbani e rustici;

e) deliberare sui criteri circa la costituzione di fondi di riserva e circa l'investimento dei fondi disponibili;

f) deliberare sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Opera;

g) deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

h) nominare i membri del Comitato esecutivo in applicazione dell'articolo unico sub 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 29;

i) fare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la nomina del direttore generale,

l) deliberare il regolamento del personale;

m) deliberare sulle proposte che il Comitato esecutivo presenta in conformità delle attribuzioni conferitegli;

n) autorizzare le azioni giudiziarie e le transazioni;

o) approvare le convenzioni necessarie per l'espletamento dei compiti istitutivi;

p) deliberare su tutte le altre questioni che siano portate al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dal Collegio dei sindaci, nonchè su quelle che gli siano demandate dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti.

Le delibere di cui alle lettere *b)* e *g)* debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della approvazione.

Le delibere di cui alla lettera *c)* debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29.

Le delibere di cui alla lettera *f)* debbono essere sottoposte alla procedura di cui all'art. 5 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ai fini dell'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei sindaci

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 9.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante il provvedimento indicato alla lettera *i)* dell'art. 7 è valida se ha un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza dei consiglieri in carica, fra questi compreso il presidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e di chi ne fa le veci.

Alle adunanze del Consiglio assistono i sindaci, che debbono essere invitati.

Il direttore generale partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.

Art. 10.

Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o del Comitato può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio o nel Collegio sindacale una vacanza, il presidente provvede a segnalare la vacanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29.

Art. 11.

Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono tenute da un funzionario dell'O.N.P.I. designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente.

I verbali delle riunioni sono letti ed approvati nelle adunanze immediatamente successive e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

Copia dei verbali del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo, costituito a norma dell'articolo unico sub 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica sino alla scadenza del Consiglio. E' composto di tre membri oltre il presidente. I membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti delle categorie e del Ministero del lavoro, giusta l'articolo unico sub 7 della predetta legge.

Il Comitato si riunisce per invito del presidente di regola una volta al mese. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non meno di due membri oltre al presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 13.

Al Comitato esecutivo spetta:

a) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in merito alla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili, urbani e rustici;

b) esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'O.N.P.I., ed i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio;

c) deliberare le modalità di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;

d) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo;

e) adottare nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione.

Il Comitato esercita inoltre tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci è nominato secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati.

I sindaci debbono rivedere e controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge ed accertare la regolare tenuta contabile in corrispondenza del bilancio, rivedere il bilancio annuale consuntivo, esercitare tutte le altre funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili, e riferirne al Consiglio di amministrazione, trascrivendo i risultati delle proprie ispezioni ed osservazioni in apposito libro verbali. Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato esecutivo.

Art. 15.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e la disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto d'impiego è stabilita dal regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Opera, ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal presidente.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Opera è costituito dai beni mobili ed immobili, valori e somme che per disposizioni della legge istitutiva ovvero per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Opera.

Art. 17.

I fondi disponibili dell'Opera possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie e in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità, designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in investimenti immobiliari e mutui ipotecari;

d) in investimenti mobiliari o immobiliari destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'Opera;

e) in quegli altri modi che dovranno in ogni caso essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Gli investimenti immobiliari diversi da quelli di cui alla lettera *d*) ed i mutui ipotecari non possono superare complessivamente il terzo del totale delle attività patrimoniali, detratti gli investimenti di cui alla lettera *d*).

Art. 18.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dev'essere presentato entro il primo bimestre dell'anno successivo al Comitato e, successivamente, entro il 15 marzo al Consiglio di amministrazione. Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo dev'essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la relazione del Collegio dei sindaci.

Dev'essere parimenti rimesso al suddetto Ministero il bilancio preventivo di ciascun esercizio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale.

Le modifiche del regolamento organico di cui al precedente comma, deliberate dal Consiglio di amministrazione, debbono essere approvate con le modalità seguite per l'approvazione del regolamento stesso.

Art. 20.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di disporre ispezioni presso gli uffici e servizi dell'Opera, di sciogliere il Consiglio di amministrazione quando ne ricorra la necessità e di affidarne i poteri ad un commissario straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 1373.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Camilla Riva Foscarini », con sede in Cartabbia frazione del comune di Varese.

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Camilla Riva Foscarini », con sede in Cartabbia frazione del comune di Varese, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1374.

Erezione in ente morale del Pio Ricovero « E. Giglioli », con sede nel comune di Certaldo (Firenze).

N. 1374. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in ente morale il Pio Ricovero « E. Giglioli », con sede nel comune di Certaldo (Firenze), e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1375.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera del Sacro Cuore », con sede in Ancona.

N. 1375. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera del Sacro Cuore », con sede in Ancona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1960, n. 1376.

Erezione in ente morale della « Fondazione Marzotto », con sede in Valdagno (Vicenza).

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la « Fondazione Marzotto », con sede in Valdagno (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1377.

Autorizzazione alla Fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione deliberata dalla S.p.A. « Davide Campari ».

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) in titoli di Stato, di cui all'atto di donazione in data 13 maggio 1960, rogito notaio Piontelli, n. 100047/6333 di repertorio, da destinarsi alla costituzione di apposito fondo, destinato alla concessione di contributi per l'acquisto di alloggi da parte dei dipendenti della S.p.A. « Davide Campari » di Milano, e secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima in accordo con quello della Società predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a resp. ill., con sede in Montecchio (Terni), e messa in liquidazione della stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione del 13 ottobre 1960, adottata congiuntamente dal commissario straordinario e dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Montecchio (Terni), volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa rurale stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Montecchio (Terni) e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7435)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia elettrica prodotta nel 1959). Errata corrige « Gazzetta Ufficiale » n. 278 del 14 novembre 1960.

Al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 14 novembre 1960 (pag. 4210) del provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960.

270 - Impianto Giais (1954) leggasi « L. 0,05111 » anzichè « L. 05111 ».

(7426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7381)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7382)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Aliminusa (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 565.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7383)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Pagliara (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7384)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di San Michele di Ganzaria (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7385)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di San Cono (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7386)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Misterbianco (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7387)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7388)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Licodia Eubea (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7389)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Riofreddo (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7390)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7391)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Monteleone Rocca Doria (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7392)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca della libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Carlina »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 739 del 17 novembre 1960, l'autorizzazione sanitaria della libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale denominata « Fonte Carlina », che sgorga nel territorio del comune di Cannobio (Novara), accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 635 dell'8 maggio 1956, è revocata.

(7323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Declassificazione di opere idrauliche di terza categoria del torrente Valle Moriana, in comune di Incudine (provincia di Brescia).

Con il decreto ministeriale 11 novembre 1960, n. 4559, è stato abrogato il decreto reale 21 gennaio 1904, concernente la classificazione in terza categoria delle opere idrauliche del torrente Valle Moriana, in comune di Incudine (provincia di Brescia).

(7299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 270

Corso dei cambi del 25 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,60	626,65	620,60	620,60	620,62	620,61	620,75	620,61	620,60
$ Can.	634,37	634,60	634,75	635,40	633 —	634,65	635,375	634,55	634,67	635,25
Fr. Sv.	144,11	144,10	144,105	144,08	144,05	144,12	144,10	144,10	144,11	144,10
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,10	90,10	90,09	90,10	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	87,12	87,09	87,10	87,115	87,15	87,11	87,115	87,12	87,11	87,12
Kr. Sv.	120,03	120 —	119,99	120,02	120 —	120,02	120,005	120,05	120,02	120,03
Fol.	164,38	164,35	164,38	164,4025	164,40	164,42	164,41	164,40	164,42	164,40
Fr. B.	12,49	12,495	12,4875	12,49625	12,495	12,49	12,4955	12,47	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,65	126,665	126,6575	126,65	126,65	126,665	126,65	126,65	126,65
Lst.	1745,95	1745,60	1745,50	1745,55	1745,50	1745,72	1745,60	1745,80	1745,70	1745,70
Dm. occ.	148,82	148,80	148,78	148,8025	148,75	148,81	148,7875	148,85	148,80	148,80
Scell. Austr.	23,87	23,87	23,87	23,87	23,85	23,87	23,87	23,90	23,86	23,88

Media dei titoli del 25 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	78,025
Id. 3,50 % 1902	73,60
Id. 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936	100,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	635,387
1 Franco svizzero	144,09
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,012
1 Fiorino olandese	164,406
1 Franco belga	12,496
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1745,575
1 Marco germanico	148,795
1 Scellino austriaco	23,87

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 14 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Chieti — Intestazione: Salvatore Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data: 11 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Stasi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 2 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Papa Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 12 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 22 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Restivo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 33 — Capitale L. 75.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 13 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Ambrosecchia Maria Rosaria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 3 — Capitale L. 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7159)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a resp. ill., con sede in Montecchio (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 18 novembre 1960, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Montecchio (Terni), che è stata posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Dispone:

Il dott. Mario Bocci è nominato commissario liquidatore ed i signori Mario Scelba, Giuseppe Giacinti ed Antonio Feliziani sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede in Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1960

Il Governatore: CARLI

(7436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 5 San. foglio n. 235, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 220 dell'8 settembre 1960;

Vista la comunicazione, in data ottobre 1960, con la quale il prof. Giuseppe D'Alessandro, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. De Blasi Raffaele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Giuseppe D'Alessandro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1960
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 86. — MOFFA

(7376)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.